

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VICARIO INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 29 giugno 2021, n. 126

**D.D. n. 02 del 12/01/2021 di Voltura parziale in favore della Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 dell'Autorizzazione Unica relativamente limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da:**

**a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2);**

**b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac S.r.l.).**

**Preso d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020).**

### IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

l'art.103 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2020, n. 159, all'art. 3 bis;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha

individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione "Infrastrutture Energetiche e Digitali" afferenti al Dipartimento "Sviluppo Economico" al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

*Rilevato che:*

alla Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con D.D. n. 2 del 12/01/2021 è stata volturata la D.D. 202/2018 di Autorizzazione Unica limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da: a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola-Ortanova" (SE Stornara 2); b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac S.r.l.);

con nota pec, acquisita al prot. n. AOO\_159-17.06.2021-0006554 la società Terna Rete Italia in rappresentanza di TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha richiesto di avvalersi della conservazione del termine di validità dei termini di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020) e modificato con la Delib. P.C.M. 21/04/2021, pubblicata nella G.U. 30/04/2021, n.103, indicando il 29 ottobre 2021 quale data di fine della emergenza sanitaria.

Premesso che:

l'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20.

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) del testo coordinato del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (G.U. n. 300 del 03.12.2020) l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Inoltre, con la Delib. P.C.M. 21/04/2021, pubblicata nella G.U. 30/04/2021, n.103, lo stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato al **31 luglio 2021 e**, di conseguenza, **gli atti sopra indicati devono ritenersi validi fino al 29 ottobre 2021.**

Dato atto:

- che le D.D. di A.U. n. 202/2018 e n. 02/2021 sono state pubblicate sul BURP rispettivamente al n. 161 del 20.12.2018 e al n. 18 del 04/02/2021;
- che l'inizio dei lavori, tenuto conto della data di notifica dell'atto di Voltura concessa è previsto entro il 12.07.2021;
- che per effetto della modifica dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020 il provvedimento di autorizzazione citato deve ritenersi vigente;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 2 del 12/01/2021 si intende prorogato di sino alla scadenza di 90 giorni a far data "*dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*".

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**DETERMINA**

**ART. 1)**

Di prendere atto della comunicazione della società Terna Rete Italia in rappresentanza di TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A., acquisita agli atti della Sezione al prot. n. AOO\_159-17.06.2021-0006554 e delle motivazioni in essa contenute in merito alla comunicazione di volersi avvalere di quanto previsto dall'art. 103 in merito al termine di inizio lavori oggi fissato al 12.07.2021 giusta D.D n. 02/2021 di Voltura parziale in favore della

Società TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, dell'Autorizzazione Unica limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da: a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2); b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac S.r.l.).

Di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 02 del 12.01.2021 si intende prorogato di sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

#### **ART. 2)**

Di confermare la pubblica utilità alle opere di rete dettagliate nell'art. 1), ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la Determinazione dirigenziale n. 202/2018 e volturata con determinazione dirigenziale n. 02 del 12/01/2021 Società TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.

#### **ART. 3)**

Di confermare quanto stabilito dall'art. 5) della DD n. 2/2021 per la presente voltura parziale di autorizzazione unica avrà:

- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della RTN;
- laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso;

#### **ART. 4)**

Di confermare quanto stabilito dall'art.8) della DD. n. 2/2021 che stabilisce, il termine di inizio dei lavori in mesi sei dal rilascio della voltura parziale di Autorizzazione unica, quello per il completamento delle opere è di mesi trenta dell'inizio lavori, entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

#### **ART. 5)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

La Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di Voltura parziale dell'autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a) e b), determina la decadenza di diritto della Voltura parziale dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - ai Comuni di Stornara, Ortanova e Cerignola;
  - alla Società "Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A." a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è dott. Giuseppe Pastore, Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

**Il Dirigente Vicario**  
**Dott. Giuseppe Pastore**